

REGOLAMENTO PER LA CHIAMATA DEI PROFESSORI
AI SENSI DEGLI ARTT. 18 E 24 DELLA L. 240/2010
(APPROVATO ED EMANATO CON D.R. 2334 DEL 23.12.2011 –
RATIFICATO DAL SENATO ACCADEMICO NELLA SEDUTA DEL 24.01.2012 - MODIFICATO CON D.R.
701 DEL 24 APRILE 2013 – RATIFICATO DAL SENATO ACCADEMICO E DAL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE RISPETTIVAMENTE NELLE SEDUTE DEL 28 E 29 MAGGIO 2013 – MODIFICATO
DAL SENATO ACCADEMICO E DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE RISPETTIVAMENTE NELLE
SEDUTE DEL 22 E 23 OTTOBRE 2014)

Art. 1 – Oggetto del presente regolamento

1. Questo regolamento disciplina le procedure per la chiamata dei professori di prima e di seconda fascia nel rispetto del Codice etico dell'Ateneo e dei principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità Europee n. 251 dell'11 marzo 2005, in particolare:

- a) Procedura **selettiva** a seguito di valutazione scientifico-didattica ai sensi dell'art. 18 della L. 240/2010;
- b) **chiamata** di professori di I e di II fascia ai sensi dell'art. 24, commi 5 e 6, della L. 240/2010.

Art. 2 – Autorizzazione di posti

1. Il Consiglio di Amministrazione, in sede di approvazione o di rimodulazione della programmazione triennale del fabbisogno di personale, autorizza la copertura di posti di professore di I o di II fascia secondo le procedure di cui all'art. 1 del presente regolamento.

2. I Dipartimenti possono presentare al Consiglio di Amministrazione istanze motivate per la copertura di posti di professore I e II fascia, mediante delibera del consiglio assunta con la maggioranza assoluta dei professori di prima fascia nel caso di posto di professore di I fascia, ovvero con la maggioranza assoluta dei professori di I e di II fascia nel caso di posto di professore di II fascia.

3. Nella proposta del Dipartimento dovrà risultare:

- a)** il procedimento di chiamata richiesto (se chiamata ai sensi dell'art. 18 comma 1 L. 240/10 ovvero ai sensi dell'art. 24 comma 6 L. 240/10);
- b)** nel caso di richiesta di chiamata ai sensi dell'art. 24 citato, l'indicazione della procedura da seguire tra quelle di cui all'art. 9, commi 1 o 2 del presente regolamento;
- c) nel caso di richiesta di chiamata ai sensi dell'art. 24 citato, la specificazione degli standard qualitativi nel rispetto del D.M. 344/2011 e delle previsioni del presente regolamento;**
- d)** la fascia per la quale viene chiesto il posto;
- e)** la sede di servizio;
- f)** il settore concorsuale per il quale viene chiesto il posto;

- g) l'eventuale indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;
- h) le specifiche funzioni che il professore è chiamato a svolgere, la tipologia di impegno didattico e scientifico, nonché eventualmente assistenziale, ove il posto possa essere oggetto di convenzione con il Servizio Sanitario Regionale;
- i) la copertura finanziaria del posto;
- l) l'indicazione dell'eventuale numero massimo di pubblicazioni (non inferiore a 12), le competenze linguistiche richieste anche in relazione alle esigenze didattiche relative ai corsi di studio in lingua estera.**

Titolo I – procedura **selettiva** a seguito di valutazione scientifico-didattica ai sensi dell'art. 18 della L. 240/2010

Art. 3 – Procedura selettiva

1. In ordine al posto la cui copertura è stata autorizzata ai sensi dell'art. 2 del presente regolamento previo espletamento di procedura selettiva, il Magnifico Rettore, con proprio decreto, emana un bando, che viene pubblicato all'Albo on line dell'Ateneo, sul sito del MIUR e dell'Unione Europea; l'avviso del bando è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

2. Il bando contiene:

- a) il numero dei posti messi a bando,
- b) la fascia per la quale viene richiesto il posto,
- c) il settore concorsuale per il quale viene chiesto il posto, l'eventuale indicazione di un profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari,
- d) la struttura presso la quale sarà incardinato il candidato selezionato,
- e) la sede di servizio,
- f) le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere (tipologia di impegno didattico e scientifico), ivi compresa la possibilità che il professore sia chiamato a svolgere eventuale attività assistenziale,
- g) il trattamento economico e previdenziale,
- h) il termine e le modalità di presentazione delle domande, che non potrà essere inferiore a dieci giorni decorrenti dalla pubblicazione dell'avviso del bando sulla Gazzetta Ufficiale,
- i) i requisiti soggettivi per l'ammissione alla procedura,
- l) l'eventuale numero massimo di pubblicazioni presentabili, comunque non inferiore a 12,
- m) l'indicazione dei diritti e dei doveri del docente,
- n) l'eventuale indicazione della lingua straniera.

Art. 4 – Commissione di valutazione

1. La Commissione è nominata dal Rettore, è composta da tre membri, **designati dalla struttura interessata**, scelti tra professori di I fascia del settore concorsuale, **ovvero di uno o più settori scientifico-disciplinari**, in cui il posto è bandito **in possesso di un elevato profilo scientifico**. Almeno due dei componenti la Commissione saranno scelti tra docenti di altri Atenei, **anche**

stranieri con comprovata esperienza scientifica su tematiche proprie del settore concorsuale ovvero dei settori scientifico-disciplinari.

2. La Commissione individua al suo interno il Presidente e un Segretario verbalizzante.

3. Le Commissioni svolgono i lavori alla presenza di tutti i componenti e assumono le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta dei componenti; le commissioni possono avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale.

4. Delle Commissioni non possono fare parte i professori che abbiano ottenuto una valutazione negativa ai sensi del comma 7 dell'art. 6 della Legge 240/2010.

5. Non sono previsti compensi in favore dei componenti le Commissioni di valutazione, eventuali rimborsi spesa saranno a carico della struttura richiedente.

Art. 5 – Requisiti di partecipazione

1. Alle selezioni possono partecipare:

- a) candidati che abbiano conseguito l'abilitazione nazionale ai sensi dell'art. 16 della L. 240/2010 per il settore concorsuale e per le funzioni oggetto della selezione, ovvero per le funzioni superiori, salvo non siano già titolari delle medesime funzioni superiori,
- b) candidati che abbiano conseguito l'idoneità ai sensi della L. 210/1998 per la fascia corrispondente a quella per la quale viene emanato il bando, limitatamente al periodo di durata della stessa,
- c) professori già in servizio alla data di entrata in vigore della L. 240/2010 nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione,
- d) studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizioni di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza definite dal Ministero.

2. Non possono partecipare al procedimento per la chiamata coloro che abbiano un grado di parentela o affinità entro il quarto grado compreso con un professore appartenente al Dipartimento che ha chiesto l'attivazione del posto o alla struttura che effettua la chiamata ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o un componente il Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

Restano salve le altre cause di esclusione dalla partecipazione a concorsi pubblici previsti dalla normativa vigente.

Art. 6 – Modalità di svolgimento della selezione

1. La selezione si espleta mediante la valutazione dei titoli, delle pubblicazioni e del curriculum.

1.bis I candidati che non siano già professori di II fascia in ruolo presso altri Atenei italiani, ovvero che non abbiano già conseguito l'idoneità a professore di II fascia all'esito di procedure di valutazione comparativa ai sensi della L. 210/1998, saranno chiamati a sostenere una prova didattica. La prova didattica si svolgerà su un tema a scelta fra tre predisposti dalla Commissione e sarà sostenuta dopo 24 ore dal momento in cui il tema è stato scelto.

2. I lavori della Commissione possono svolgersi in via telematica, **salvo il caso in cui sia prevista l'applicazione del comma 1 bis.**

3. La Commissione predetermina i criteri di valutazione alla luce degli standard qualitativi richiesti dalla struttura sulla base di quanto stabilito dal D.M. 344/2011.

4. La commissione, all'esito della valutazione comparativa effettuata sulla base delle pubblicazioni scientifiche, dei titoli, del curriculum dei candidati **e della prova didattica nel caso in cui sia prevista l'applicazione del comma 1 bis**, individua il candidato maggiormente qualificato a svolgere le funzioni didattiche e scientifiche per le quali è stato bandito il posto, previa formulazione di una graduatoria di merito con deliberazione a maggioranza dei componenti.

Art. 7 – Termine del Procedimento

1. Le commissioni concludono i lavori entro sei mesi dal decreto di nomina del Rettore.

2. Il rettore può prorogare una sola volta e per non più di quattro mesi il termine per la conclusione dei lavori per comprovati motivi segnalati dal Presidente della Commissione.

3. Decorso il termine per la conclusione dei lavori il Rettore provvederà a sciogliere la commissione ed a nominarne una nuova in sostituzione della precedente.

4. Nel caso in cui il Rettore riscontri irregolarità nello svolgimento della procedura, rinvia gli atti alla commissione assegnandole un termine per procedere alle eventuali rettifiche.

5. Gli atti sono approvati con decreto dal Rettore nel termine di trenta giorni dalla consegna agli uffici.

6. Gli atti sono pubblicati all'Albo on line dell'Ateneo; in Gazzetta Ufficiale viene pubblicato un avviso concernente l'avvenuta pubblicazione del decreto di approvazione degli atti.

Art. 8 – Chiamata del candidato.

1. Il Dipartimento, nel termine di due mesi dall'approvazione degli atti e della relativa graduatoria di merito, adotta una delibera per la proposta di chiamata del candidato in posizione utile nella graduatoria da sottoporre al Consiglio di Amministrazione. La delibera è adottata a maggioranza assoluta dei professori di I fascia, se il posto è di professore di I fascia, a maggioranza assoluta dei professori di I e di II fascia se il posto è di professore di II fascia.

2. La proposta di chiamata è sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Titolo II - chiamata diretta di professori di I e di II fascia ai sensi dell'art. 24, commi 5 e 6, della L. 240/2010

Art. 9 – Modalità di svolgimento delle procedure

1. Il Dipartimento, ottenuta l'autorizzazione ai sensi dell'art. 2 del Regolamento, individua il candidato da sottoporre a valutazione, ove non ne sia già stato indicato il nominativo nella richiesta presentata al Consiglio di Amministrazione, mediante delibera adottata a maggioranza assoluta dei professori di I fascia, se il posto è di professore di I fascia, ovvero a maggioranza assoluta dei professori di I e di II fascia, se il posto è di professore di II fascia. Tale delibera deve essere

adottata nel termine indicato dal Consiglio di Amministrazione in sede di autorizzazione del posto e, comunque, nel rispetto dei termini temporali dettati dalla programmazione triennale del fabbisogno di personale. **La delibera dovrà essere motivata indicando espressamente gli standard qualitativi che soddisfano le esigenze di didattica e di ricerca del Dipartimento stesso.**

2. Il Dipartimento, in caso di chiamata ai sensi dell'art. 24, comma 6, della L. 240/2010, ha facoltà di chiedere, nel caso di posto di professore di I fascia, la pubblicazione di un avviso riservato ai professori di seconda fascia o ai ricercatori di ruolo presso l'Ateneo in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale, ovvero, nel caso di posto di professore di II fascia, la pubblicazione di un avviso riservato ai ricercatori di ruolo presso l'Ateneo in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale richiesta per la copertura del posto autorizzato. L'avviso dovrà essere pubblicato solo all'Albo on line dell'Ateneo per non meno di 10 giorni. Entro tale termine dovranno essere presentate le domande di partecipazione alla selezione riservata.

3. Alle procedure di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo si applicano le previsioni di cui agli artt. 3, 4, 6 e 7 del presente regolamento, salvo quanto diversamente disciplinato dal presente articolo.

4. La Commissione espleta il proprio ufficio nel rispetto e secondo le modalità di cui all'art. 6 del presente regolamento, procedendo preliminarmente a predeterminare i criteri di valutazione nel rispetto e in applicazione degli standard qualitativi individuati dal Dipartimento nel rispetto del D.M. 344/2010 e delle disposizioni di cui all'art. 9bis.

5. I verbali della Commissione sono approvati dal Consiglio del Dipartimento.

6. All'esito di tale valutazione si applicano le disposizioni di cui all'art. 8 del presente Regolamento.

Art. 9bis – Standard qualitativi ai sensi del D.M. 344/2011.

1. Il Dipartimento è chiamato a definire gli standard ai fini della valutazione dell'attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, sia ai fini della valutazione dell'attività di ricerca, nel rispetto di quanto di seguito precisato.

2. Ai fini della valutazione dell'attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, in conformità a quanto dispone il D.M. 344/2011, dovrà essere valutato il volume e la continuità, la qualità e quantità delle attività svolte, intendendosi per tali: i moduli ed i corsi tenuti, con particolare riferimento a quelli relativi al settore concorsuale ovvero al settore o ai settori scientifico-disciplinari eventualmente indicati dal Dipartimento ai sensi dell'art. 2 del presente Regolamento, la partecipazione agli esami di profitto, le attività seminariali, le esercitazioni ed il tutoraggio agli studenti, ivi inclusa quella relativa alla predisposizione della tesi di laurea, di laurea magistrale e della tesi di dottorato. Ai fini della valutazione dei moduli e dei corsi di cui il candidato ha avuto la titolarità si prenderanno in considerazione gli esiti della valutazione da parte degli studenti, facendo specifico riferimento ai dati sulla soddisfazione complessiva.

3. Ai fini della valutazione dell'attività di ricerca dovranno essere esaminati:

- a) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, ovvero partecipazione agli stessi;
- b) conseguimento della titolarità di brevetti;
- c) partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;
- d) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca.

4. Ai fini di cui al comma precedente, dovranno essere valutate le pubblicazioni o i testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché i saggi inseriti in opere collettanee e gli articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. Sarà altresì valutata la consistenza complessiva della produzione scientifica del *candidato*, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali.

5. La valutazione delle pubblicazioni scientifiche di cui al comma precedente è svolta sulla base degli ulteriori seguenti criteri:

- a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione;
- b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il profilo di professore universitario da ricoprire oppure con tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate;
- c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica;
- d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del *candidato* nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione;
- e) nell'ambito dei settori in cui ne è consolidato l'uso a livello internazionale il Dipartimento può avvalersi anche *di alcuni* dei seguenti indicatori, riferiti alla data di inizio della valutazione:

1. numero totale delle citazioni;
2. numero medio di citazioni per pubblicazione;
3. "impact factor" totale;
4. "impact factor" medio per pubblicazione;
5. combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili).
6. Le Commissioni giudicatrici, nel rispetto delle specifiche indicazioni fornite dal Dipartimento, potranno fare propri alcuni o tutti i criteri di cui agli artt. 4 o 5 del D.M. 7 giugno 2012 n. 76.
7. Ove richiesto dal Dipartimento, potrà essere altresì valutata l'attività assistenziale svolta, alla luce della congruenza della stessa con il SSD del posto da ricoprire, nonché della durata, continuità, specificità e grado di responsabilità dell'attività svolta.

Titolo III – Disposizioni transitorie

Art. 10 – Entrata in vigore –

Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 30.12.2011.

Le eventuali successive modifiche al presente regolamento entreranno in vigore a decorrere dal giorno successivo a quello della loro pubblicazione all'albo pretorio dell'Ateneo.